

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

DOMENICA 10 MARZO 1968

(96<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERMANI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264 » (2896) (D'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri; Abenante ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1164, 1170
BETTONI, relatore . . . . .	1164
BRAMBILLA . . . . .	1168
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	1169
PEZZINI . . . . .	1169
TREBBI . . . . .	1167
VALSECCHI . . . . .	1169
VARALDO . . . . .	1166
ZANE . . . . .	1166, 1170

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermanni, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Coppo e Spigaroli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Limoni e Cagnasso.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

VALSECCHI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri; Abenante ed altri: « Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e della legge 29 aprile 1949, n. 264 » (2896) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini, Toros, Gioia, Storti Bruno, Gitti, Borra; Abenante, Mazzoni, Tognoni, Pezzino, Sulotto e Jaccuzzi: « Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e della legge 29 aprile 1949, n. 264 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**B E T T O N I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, come si evince dal titolo, modifica ed integra due diverse norme: quella contenuta nella legge n. 25 del 19 gennaio 1955, relativa alla disciplina dell'apprendistato, e quella contenuta nella legge n. 264 del 29 aprile 1949, riguardante l'avviamento al lavoro e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati.

In tale disegno di legge, pervenutoci già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta dell'8 marzo 1968, sono considerati peraltro alcuni fatti ed alcune situazioni che rivestono una importanza maggiore di quanto non appaia dalla modestia degli articoli.

In particolare gli articoli 1, 2 e 3 si riferiscono alla legge 19 gennaio 1955, n. 25. Per quanto riguarda l'articolo 1, vi è da rilevare che i commi aggiuntivi all'articolo 2 della legge n. 25 già citata — l'articolo 2 è quello che definisce il tipo di rapporto, cioè l'apprendistato — appaiono molto interessanti. In essi infatti si pongono due limiti: il primo per quanto riguarda l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, necessaria per instaurare un rapporto di appren-

distato, autorizzazione che a mio avviso dovrebbe essere concessa soltanto quando vi sia una effettiva idoneità della ditta a conseguire il fine previsto nel primo comma dell'articolo 2 della legge n. 25; il secondo per quanto si riferisce al numero degli apprendisti, che non può superare il 100 per cento delle maestranze in servizio presso l'azienda stessa, il che sembra particolarmente interessante giacchè sappiamo per esperienza comune che per alcuni tipi di attività ci si basa assai più sul lavoro degli apprendisti che su quello dei lavoratori qualificati, con evidente disagio e danno degli apprendisti stessi, soprattutto ai fini della loro preparazione professionale.

L'articolo 2 del disegno di legge in titolo appare più importante del primo, anche perchè ci permette di rimediare ad una svista — che fu anche nostra — verificatasi in occasione dell'approvazione del disegno di legge relativo alla tutela del lavoro minorile. In quella occasione infatti non tenemmo presente che alcuni impegni di carattere internazionale ci obbligavano a porre tra le cautele e le salvaguardie per questo tipo di lavoro anche la non utilizzazione degli apprendisti nella produzione in serie. Affinchè sia più chiaro ai colleghi l'articolo in questione preciso che il testo della lettera f), che sostituisce la corrispondente lettera dell'articolo 11 della legge n. 25 più volte citata, è tal quale quello precedente, salvo alcune parole della seconda parte che sono state soppresse. Le parole soppresse sono le seguenti: « se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro ». Nel testo attuale quindi non si lascia più questa possibilità di deroga neppure per l'addestramento, possibilità che semmai si verificherà in un altro momento della preparazione del lavoratore.

La lettera l) — considerata sempre nell'articolo 2 del disegno di legge in esame — contiene invece una aggiunta rispetto a quella che viene sostituita: mentre nel testo precedente infatti si diceva « di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza », il testo attuale stabilisce « di non adibire gli

apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie». Tale aggiunta è appunto quella che vieta — come ho in precedenza accennato — l'utilizzazione dell'apprendista in tale tipo di lavorazione: il che è indubbiamente, a mio parere, un aspetto senz'altro positivo.

L'articolo 3 prende atto di una questione più volte da noi considerata. Esso sostituisce l'articolo 6 della legge n. 25 del 1955 con un nuovo testo che al secondo comma (in deroga alla disposizione contenuta nel primo comma, per cui possono essere assunti come apprendisti solo i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni) prevede la possibilità di riduzione di tale limite minimo al 14° anno di età nel caso in cui l'apprendista stesso abbia adempiuto all'obbligo scolastico.

Ora, il periodo di intervallo tra il 14° ed il 15° anno di età può essere, per così dire, anche vuoto: osservo tuttavia che questa norma non può considerarsi che transitoria per il fatto che la nostra aspirazione — che speriamo si realizzi al più presto — è che il periodo di tempo successivo al 14° anno di età sia coperto con l'attività di formazione professionale non per un solo anno, ma per due. Questo pertanto servirà soltanto per il momento ad impedire che gli alunni che hanno adempiuto all'obbligo scolastico restino per la strada o vengano assunti abusivamente.

A questo punto voglio aggiungere una considerazione di carattere generale, che mi pare alquanto importante. Il presente disegno di legge era nato con l'intenzione di riformare la disciplina dell'apprendistato: indubbiamente con i primi tre articoli che ho testè illustrato si miglioreranno alcune condizioni di tale tipo di lavoro, ma è evidente che il problema resterà comunque aperto. La legge n. 25 più volte richiamata ha bisogno infatti, a mio modesto avviso, di essere radicalmente modificata in alcune ispirazioni e notevolmente corretta in alcune disposizioni. Non entrerò peraltro nei particolari per non aprire un discorso che ci porterebbe troppo lontano e che del resto tutti gli onorevoli colleghi conoscono perfettamente.

I successivi articoli del disegno di legge in esame riguardano la legge 20 aprile 1949, n. 264. In particolare l'articolo 4 si richiama al titolo IV, capo II, di tale legge, relativo ai corsi per disoccupati: debbo dire, per la verità, che esso presenta degli aspetti positivi, come ad esempio la nuova misura della indennità corrisposta ai lavoratori disoccupati avviati a tali corsi, che supera, almeno per quanto possibile, l'indennità di disoccupazione.

Un ulteriore aspetto positivo si riscontra nell'articolo 5, là dove si parla del trattamento economico del personale insegnante che presta la propria attività nei corsi di cui trattasi, trattamento che viene notevolmente migliorato rispetto a quello precedente. È chiaro infatti che se gli insegnanti verranno retribuiti in modo più onesto ed adeguato, probabilmente vi sarà maggiore possibilità di scegliere degli istruttori più qualificati. In proposito avrei preferito personalmente che si fosse fatto riferimento, anzichè al trattamento economico previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione — laici o religiosi non ha importanza questo — alla retribuzione iniziale degli istruttori e degli insegnanti delle scuole dello Stato. Non riesco veramente a capire da dove sia venuta fuori questa proposta che, tra l'altro, secondo me, è più e non meno onerosa per chi vi deve provvedere.

Un aspetto positivo è rappresentato infine dall'attribuzione — prevista nel successivo articolo 6 del disegno di legge in titolo — di una somma ai cantieri-scuola per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Al riguardo peraltro debbo ribadire la mia personale non dirò avversione, ma certo non predisposizione a favore di tali cantieri, dei quali tutti — credo — abbiamo fatto una esperienza difficile, soprattutto in considerazione del fatto che raramente hanno raggiunto il fine che si proponevano: quello dell'addestramento professionale.

Riconosco tuttavia che, sotto questo aspetto, l'articolo 6 presenta anche un altro lato positivo, rappresentato dalla corresponsione ai lavoratori avviati ai cantieri scuola di un assegno di lire 1.400 giornaliera che, inte-

grato con lire 100 per ogni persona a carico, costituisce indubbiamente qualcosa di più dell'indennità di disoccupazione. L'ammontare di tale assegno peraltro non è quello originariamente proposto dal Governo (limitato a 1.100 lire), ma quello che nell'altro ramo del Parlamento sono riusciti a conseguire con il loro impegno i componenti della XIII Commissione.

Al riguardo, però, vi è da lamentare che ancora una volta, per far fronte a questi oneri, si faccia appello al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, il quale a sua volta si rifà alla Cassa unica per gli assegni familiari, a quello che viene stabilito in bilancio anno per anno, nonchè a quello che versa il fondo disoccupazione dell'INPS. Ora, la nostra preoccupazione è però che ad un certo momento il fondo per l'addestramento professionale non sia più in condizione di far fronte ai nuovi oneri e che la stessa Cassa unica per gli assegni familiari non sia più in grado di erogare quelle somme che già eroga per tale scopo. Le ragioni di questo, peraltro, sono note e non ritengo pertanto necessario soffermarmi. Che cosa è previsto allo stato attuale per il fondo per l'addestramento professionale? Siamo passati, nel bilancio di questo anno, dagli 8 miliardi precedenti a 20 miliardi: si tratta indubbiamente di un incremento, ma lo consideriamo ancora modesto. Il fondo disoccupazione dell'INPS ha fornito 24 miliardi, mentre la Cassa unica per gli assegni familiari ha fornito 9 miliardi e 760 milioni, che si andranno sempre più assottigliando.

La mia proposta finale — mentre convergo sulla opportunità di approvare il provvedimento in esame, che nel complesso reca un miglioramento alle vigenti norme, auspicando nel contempo una più organica ed approfondita revisione della materia — è pertanto la seguente: al Fondo per l'addestramento professionale si destinino con ben precisa indicazione maggiori somme, se davvero si vuole affrontare il problema non in termini di provvisorie e saltuarie iniziative, ma con la volontà di attuare seriamente la formazione professionale del lavo-

ratore dal momento nel quale questi ha adempiuto all'obbligo scolastico fino a quando sia costretto a mutare la propria attività, indirizzandosi verso altri settori di lavoro.

V A R A L D O . Debbo dire, per la verità, che l'articolo 1 del disegno di legge, introducendo il criterio della autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente per l'assunzione degli apprendisti, mi lascia alquanto perplesso in quanto, a mio avviso, complica notevolmente le procedure relative, a danno soprattutto degli artigiani.

Evidentemente, chi ha predisposto il testo di questo disegno di legge ha tenuto presente la situazione dell'apprendistato nelle industrie, trascurando completamente l'apprendistato artigiano, per il quale — ripeto — non so quanto sia opportuno e giusto applicare una norma del genere.

Z A N E . Desidero in primo luogo manifestare la mia meraviglia per il fatto che in un unico disegno di legge siano affrontate due questioni di natura completamente di versa: quella relativa all'apprendistato e quella relativa all'avviamento al lavoro.

L'onorevole relatore, illustrando la parte relativa all'apprendistato, ha affermato che i primi tre articoli del presente disegno di legge sono migliorativi rispetto alle precedenti disposizioni di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25. Io direi che possono ritenersi migliorativi gli articoli 2 e 3, a parte la fondatezza del rilievo che è stato già fatto dal collega Varaldo; ma mi sembra che non possa ritenersi migliorativo l'articolo 1, in confronto alle disposizioni precedenti, per la complessa procedura che con esso si va a instaurare. Se si pensa che per assumere un apprendista bisogna ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cioè dell'Ispettorato del lavoro che dovrà prendere in esame la richiesta, c'è da chiedersi, con il lavoro del quale sono oberati gli Ispettorati stessi, che cosa accadrà. Se, infatti, noi muoviamo continuamente dei rilievi al loro funzionamento è perchè riteniamo che

i loro compiti siano tali e di tale gravità, di tale importanza, di tale vastità, che un loro espletamento rapido è assai difficoltoso.

Ad esempio, ci lamentiamo del fatto che l'Ispettorato del lavoro, soprattutto per la parte relativa ai compiti di vigilanza che gli competono, non visita le aziende se non quando vi è una precisa denuncia a carico del datore di lavoro, non essendo in grado di prendere iniziative in tema di accertamenti. Ora, a tale proposito, osservo appunto che non mi sembra il caso di creare un ulteriore sovraccarico di mansioni, anche perchè la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 1 è proprio adatta per scoraggiare l'assunzione degli apprendisti; e la mia perplessità è tale che sono molto incerto sull'opportunità di approvare l'articolo nella sua attuale formulazione.

Io ho l'impressione che il disegno di legge in esame, come molti altri presentati in questo periodo, sia il frutto di una maturazione tardiva, che è quanto mai controproducente ai fini dei risultati che si vorrebbero conseguire.

Non entro nel merito della seconda parte, relativa ai lavoratori disoccupati avviati ai cantieri di lavoro, ritenendo che per essa si possa anche esprimere un'opinione favorevole (mi riferisco agli articoli 4 e seguenti). Ripeto però di essere nettamente contrario all'articolo 1, non potendo superare le mie perplessità.

**T R E B B I .** A me pare che, anche con le osservazioni che gli si possono muovere, il provvedimento vada approvato, in quanto reca dei miglioramenti sostanziali rispetto alle condizioni in atto.

Certo, ancora una volta andiamo a discutere sui due importanti settori dell'istruzione professionale e della riqualificazione dei lavoratori in maniera parziale, ricorrendo al solito palliativo per una situazione oramai insostenibile; e vorrei ricordare all'onorevole Sottosegretario, oltre che ai colleghi, come io abbia già sollevato in questa Commissione, sia pure in modo improprio, una grossa questione, senza ancora avere avuto in merito una risposta sostanziale.

La stampa nazionale — non quella della nostra parte, che da qualcuno viene considerata una stampa che pone i problemi sul terreno speculativo per farne elementi di sfida politica — la cosiddetta stampa indipendente d'informazione ha fatto un certo clamore attorno alla situazione degli istituti incaricati dell'istruzione professionale dei giovani e ai cantieri scuola. Io ho chiesto due volte al rappresentante del Ministero del lavoro una risposta in merito a ciò che è stato fatto, in bene o in male, dalle suddette organizzazioni: si dice che è in corso un'inchiesta ministeriale, oltre a quella della magistratura, e da tale inchiesta dovrebbe finalmente risultare la verità. Sarebbe anche importante sapere come si comporti in questo momento il Ministero nei confronti delle organizzazioni stesse: continua, cioè, ad erogare dei contributi? E, se lo fa, tiene conto di tutto ciò che è avvenuto in passato per quanto le riguarda? Esercita una certa preventiva tutela per evitare che ancora altri contributi — come si dice sia avvenuto per quelli erogati in precedenza — anzichè essere indirizzati secondo i fini istitutivi per i quali sono stati deliberati, siano invece stornati per altri fini? Si trattava in fondo di notizie che si sarebbero potute fornire nel giro di 24 ore, mentre, come dicevo, non mi è stato possibile ottenere ancora una risposta.

Ora siamo in presenza di questo provvedimento, che amplia il settore interessato, ma nulla dice circa una forma di controllo più severa, più efficace, più aggiornata, più confacente alle esigenze dell'istruzione professionale e della riqualificazione dei lavoratori; per cui è da pensare che la situazione, anche se modificata dal disegno di legge, continuerà in pratica ad essere quella di prima, con enti che seguiranno a ricevere contributi dal Ministero del lavoro per poi stornarli in altre direzioni. Si tratta quindi di notevoli perplessità da risolvere.

Per quanto riguarda il provvedimento in sè, io credo che, ripeto, esso sia da accettare, anche con le critiche sollevate dai colleghi Varaldo e Zane circa la richiesta prevista dall'articolo 1. Il Ministero dovrebbe

limitare tale richiesta alle aziende industriali ed artigiane, nelle istruzioni che andrà ad emanare, ma comunque essa, a mio avviso, rappresenta una forma di tutela nei confronti del ragazzo, poichè finora i ragazzi nelle fabbriche anzichè fare gli apprendisti hanno fatto di tutto; ed è questa una delle materie che nella nostra Commissione abbiamo avuto ripetutamente occasione di esaminare con particolare attenzione.

Quanto al problema delle difficoltà che incontrerebbero gli Ispettorati del lavoro, nelle loro condizioni attuali, ad espletare dei nuovi compiti, bisognerà vedere di affrontare il discorso del rafforzamento e dell'ampliamento dei loro quadri e dei loro organici, oltre che delle nuove attività che essi dovranno svolgere.

In merito all'articolo 2 credo che noi non possiamo che compiacerci del fatto che vengano avanti delle questioni poste già da lungo tempo dalla nostra parte. Del resto ricorderete che quando abbiamo discusso la legge per la tutela del lavoro minorile noi abbiamo ancora una volta avanzato la richiesta, respinta da qualche collega della maggioranza, di non adibire gli apprendisti alla lavorazione di certi prodotti, alla manovalanza e via dicendo.

Per quanto riguarda l'articolo 3 non avrei nulla da osservare se non richiamare la necessità di tener presente che quando si consente di adibire i giovani di quattordici anni all'attività di apprendistato — materia regolata dalla legge di tutela del lavoro minorile — è necessaria una certa severità nel concedere deroghe. Il Ministero del lavoro dovrà impartire severe disposizioni perchè sia posto una buona volta fine al sistema di far lavorare i giovani al di sotto dell'età prescritta.

Per quanto concerne l'articolo 5 c'è da rilevare che — come diceva del resto giustamente il relatore — siamo di fronte ad una impostazione che abbiamo avuto più volte occasione di criticare. Noi abbiamo bisogno di adibire all'insegnamento elementi altamente preparati e, di conseguenza, è necessario predisporre un trattamento economico collegato a quello degli insegnanti

delle scuole statali. Qui, invece, continuiamo a percorrere una strada che sarebbe bene abbandonare se si vuole veramente raggiungere qualche risultato.

Noi approveremo quindi il disegno di legge, in quanto rispondente ad una politica generale da noi sempre auspicata; ma non potevamo risparmiargli quelle critiche che sono necessarie perchè si affronti una buona volta tutta la materia e la si riordini in maniera definitiva.

**B R A M B I L L A .** Noi voteremo a favore del disegno di legge perchè esso risulta utile al mondo del lavoro. Il relatore ha sollevato una questione che a me preme molto, anche se per il momento non ha trovato una risposta: quella della necessità di una regolamentazione dell'apprendistato. È problema serio, che rimane aperto e la cui soluzione presenta un'urgenza particolare.

In secondo luogo, per quanto concerne i cantieri di lavoro, col provvedimento si tende ad affrontare non solo il problema della disoccupazione ma anche quello della riqualificazione e della formazione professionale. Anche qui credo che si apra tutto un nuovo campo, nel senso che siamo ancora di fronte a criteri di carattere paternalistico e burocratico: non si riesce ancora, cioè, a vedere negli orientamenti del Governo una scelta che non sia quella di andare incontro alle esigenze immediate dell'educazione e della formazione professionale.

Sono invece perfettamente d'accordo sulla necessità di un più stretto controllo dell'occupazione dei ragazzi in qualsiasi tipo di azienda.

Circa l'articolo 4 vorrei dire che noi respingiamo il criterio di premiare gli allievi che meglio si distinguano. Gradiremmo invece che fosse garantito ai lavoratori un trattamento economico corrispondente alle reali esigenze. Quando si arriva ad assegnare 600 lire per ogni giorno di frequenza ai corsi, per toglierne poi 400 qualora il lavoratore già percepisca tale somma come indennità giornaliera di disoccupazione, è evidente che ci si vuole porre su un terreno difficile

nei confronti di coloro che desidererebbero invece avere una sicurezza di lavoro.

Passando poi all'articolo 6, debbo rilevare che l'assegno di lire 1.400 in esso previsto rappresenta indubbiamente un risultato apprezzabile: esso però dimostra ancora una volta che siamo sempre fermi a quella concezione — che io assolutamente non condivido — per cui i lavoratori dei cantieri di lavoro sono considerati una categoria particolare ed inferiore rispetto alle altre.

Noi siamo pertanto convinti della necessità di riconoscere al lavoratore un trattamento contrattuale che, se pure a carattere straordinario, non sia caritativo, così come viene invece ancora inteso nei cantieri di lavoro.

Fatte queste considerazioni, che dovranno indurre tutte le parti politiche ad affrontare il problema in maniera organica e definitiva nella prossima legislatura, dichiaro — anche a nome del Gruppo al quale appartengo — che voterò a favore del disegno di legge in esame.

**P E Z Z I N I .** Non mi pare di poter condividere talune delle preoccupazioni che sono state qui manifestate in ordine all'articolo 1 del disegno di legge in esame, che integra l'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

È evidente infatti che esso si occupa del rapporto vero e proprio di apprendistato, che non si configura nella situazione dei piccoli artigiani, ai quali ha fatto riferimento il senatore Varaldo.

Ritengo quindi che esso sia del tutto opportuno e che non crei alcuna difficoltà o complicazione. Darò pertanto ad esso il mio voto favorevole.

**V A L S E C C H I .** Io, al contrario, ho le stesse perplessità manifestate dal senatore Zane e dal senatore Varaldo in ordine all'articolo 1. Debbo dire però che l'osservazione fatta dal senatore Pezzini in un certo senso è esatta in quanto, se è vero che l'articolo 1 pone l'obbligo dell'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per in-

staurare un rapporto di apprendistato, è anche vero — come il buon senso ed una retta interpretazione della norma suggeriscono — che tale autorizzazione deve essere richiesta solo quando il datore di lavoro sia in grado di garantire all'apprendista l'attribuzione di una qualifica al termine del rapporto stesso.

Pertanto, nel caso di un piccolo artigiano, come ad esempio un sarto, un fabbro ferreiro o un barbiere presso i quali il ragazzo inizia l'attività lavorativa, spostandosi facilmente dall'uno all'altro, senza ancora avere davanti a sé la prospettiva di una qualifica da ottenere, l'autorizzazione in questione evidentemente non è necessaria.

**C A L V I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi limiterò a richiamare l'attenzione della Commissione su un fatto fondamentale e cioè sul fatto che il Ministero del lavoro aveva già predisposto un più ampio provvedimento in materia di addestramento professionale, che però — come è noto — per ragioni contingenti non ha potuto avere corso. Gli onorevoli senatori mi consentano di dire peraltro che il ritardo con il quale esso è stato presentato non è da imputarsi soltanto al Ministero: essi sanno infatti quanto tempo abbiano richiesto gli incontri che si sono svolti con i sindacati e le altre categorie interessate.

Ora, che cosa è avvenuto?

Vi erano diverse questioni importanti, e si è voluto semplicemente rimediare a quelle più urgenti, ma naturalmente senza pretendere di gettare le basi della futura riforma.

Per quanto riguarda l'articolo 1, si tratta di compiti affidati in via sperimentale all'Ispettorato, il quale, essendo attrezzato anche dal punto di vista sanitario, può dare un parere sull'idoneità fisica dell'apprendista e sull'esistenza o meno, nel luogo di lavoro, delle condizioni idonee per un ragazzo; cosa che non era possibile, in genere, all'Ufficio del lavoro.

Ripeto, comunque, che il provvedimento non vuole essere la carta fondamentale del-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

96ª SEDUTA (10 marzo 1968)

l'apprendistato. Ne chiediamo l'approvazione data l'urgenza di risolvere alcune situazioni.

Z A N E . Raccomandiamo però che si tenga conto delle osservazioni avanzate in merito all'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Le lettere *f*) ed *l*) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:

« *f*) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo ».

« *l*) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie ».

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

(È approvato).

#### Art. 4.

Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei suddetti lavoratori.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il conferimento di speciali premi periodici o di indennità giornaliera ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito decreto.

Le spese derivanti dai precedenti comma sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

(È approvato).



## Art. 5.

Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non può essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da Istituti non statali di educazione e di istruzione.

(È approvato).

## Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 59 — ultimo comma — del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.400, integrato con lire 100 per il coniuge a carico nonchè per gli altri familiari di cui all'articolo 35 — secondo comma — della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione.

Oltre ai maggiori oneri di cui al comma precedente, il Fondo per l'addestramento

professionale dei lavoratori assume a proprio carico, per i predetti cantieri scuola:

a) le spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il limite di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro e nella misura oraria di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore;

b) le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla precedente lettera a);

c) contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di lire 2.200 *pro capite* per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;

d) la spesa per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari